

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 8115 del 2000, proposto da DAL BOSCO Egidio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Manzi e Ivone Cacciavillani, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via Confalonieri n. 5,

contro

il Distretto Minerario di Padova - Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è per legge domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

e nei confronti

dell'Industria Mineraria Quartiero Comm. Ferdinando & C. S.r.l., non costituitasi in appello;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto n. 1309 del 3 maggio 2000.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla Camera di Consiglio del 28 settembre 2000 il Cons. Giuseppe Minicone;

Uditi l'avv. e l'avv. dello Stato ;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il signor Eligio Dal Bosco, comproprietario di alcuni terreni siti in comune di Montecchio Maggiore e rientranti nell'ambito di una concessione mineraria i cui lavori di escavazione sono in parte in

corso e in parte in procinto di essere avviati, al dichiarato fine di verificare la legittimità dell'attività di estrazione, chiedeva copia dei piani e/o programmi annuali di coltivazione, dei piani topografici e di ogni altro atto, che, in possesso dell'amministrazione, riguardasse la programmazione e l'attuazione concreta dei lavori di coltivazione della miniera.

Con nota del 25 febbraio 2000 il distretto minerario di Padova, motivando con l'opportunità chiedere un parere all'avvocatura dello Stato, non si pronunciava sulla domanda di accesso la quale, pertanto, essendo nelle more scaduto il termine perentorio di trenta giorni per la decisione, doveva considerarsi a tutti gli effetti respinta.

Con ricorso notificato il 30 agosto 2000, l'interessato adiva il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, deducendo l'illegittimità del diniego per violazione degli artt. 22 e segg. della legge n. 241/90, 1 e segg. del D. Lgs.vo n. 39/97 nonché della Direttiva CEE n. 90/313 in materia di accesso alle informazioni relative all'ambiente e per eccesso di potere per difetto di motivazione.

Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, respingeva il ricorso sul rilievo che il diniego in questione trovava giustificazione sia nell'esigenza di tutela del segreto industriale (garantita dall'art. 24 della legge n. 241/90) sia nel diritto alla riservatezza del titolare della concessione mineraria (tutelato dall'art. 27 della legge n. 675/96).

Quest'ultimo diritto, secondo il giudice di primo grado, prevarrebbe, nella fattispecie, giacché, non solo non vi sarebbe una norma che, ai sensi del richiamato art. 27, autorizzi la comunicazione dei relativi dati, ma vi sarebbe una disposizione contraria (l'art. 40 del DPR n. 18/1959), che esclude espressamente che il proprietario del fondo possa prendere visione dei piani inerenti ai lavori di miniera.

Avversa detta decisione ha proposto appello l'interessato, sostenendo che la stessa non terrebbe conto del D.L.vo 24 febbraio 1997, n. 39, recante norme di attuazione della direttiva 90/313/CEE, circa la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente, tra le quali rientrerebbero anche quelle in argomento riguardanti, appunto, attività nocive per l'ambiente.

Per altro verso, il diniego di accesso non sarebbe legittimo neppure in relazione, alla legge n. 241/90, che espressamente prevede il superamento dell'esigenza di riservatezza in presenza della necessità di curare e difendere interessi giuridicamente rilevanti, quali sarebbero, appunto, quelli del proprietario del fondo nei confronti di un'attività fortemente incidente su quest'ultimo.

D'altra parte, i dati richiesti in visione non atterrebbero alla sfera dei dati sensibili.

Ove, peraltro, si ritenesse che la tutela di tutti indistintamente i dati personali prevalga sulle esigenze di difesa dei diritti dei terzi, si configurerebbe l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 della L. n. 675/96 per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

Neppure potrebbe opporsi, infine, la preclusione derivante dall'art. 40 della legge n. 128/1959, dovendosi considerare tale norma superata dalla legislazione in materia di accesso o, in caso contrario, anch'essa incostituzionale per violazione delle stesse norme sopra richiamate e, comunque, soggetta a disapplicazione per contrasto con la direttiva comunitaria in materia di informazioni ambientali.

Si è costituita l'Avvocatura dello Stato senza svolgere memorie difensive.

Alla Camera di consiglio del 28 settembre 2000 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il signor Eligio Dal Bosco, comproprietario di alcuni terreni siti in comune di Montecchio Maggiore e rientranti nell'ambito di una concessione mineraria si duole della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale, pronunciandosi negativamente sul suo ricorso, ha affermato la legittimità del diniego tacito opposto dal Distretto minerario di Padova alla sua domanda volta ad accedere alla visione dei piani e/o programmi annuali di coltivazione, dei piani topografici e di ogni altro atto, che, in possesso dell'amministrazione, riguardasse la programmazione e l'attuazione concreta dei lavori di coltivazione della miniera.

2. L'appello è fondato nei limiti di seguito indicati.

3. Il primo giudice ha negato il diritto all'accesso, già rifiutato dall'amministrazione attraverso il proprio comportamento inerte, sulla base del seguente ordine di argomentazioni:

a) i documenti de quibus non conterrebbero informazioni riguardanti l'ambiente (come tali rientranti nella più liberale disciplina di ostensibilità di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 39), ma solo valutazioni sulla produzione industriale, assoggettate al regime della riservatezza, tutelato sia dall'art. 24 della legge n. 241/90, sia dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di trattamento dei dati personali, che ne consentirebbero la divulgazione solo a fronte di un interesse effettivo del terzo, che non sussisterebbe nel proprietario del fondo, il quale, ai sensi dell'art. 19 del R.D. n. 1443/1927 non può interferire nella coltivazione della miniera;

b) inoltre, la legge n. 675/1996 consentirebbe la divulgazione dei dati personali solo in presenza di una previsione di legge o di regolamento: nella fattispecie, non solo una norma siffatta non si rinviene, ma vi è, per contro, una specifica disposizione (art. 40 del DPR n. 128/59), che esclude espressamente la visione dei piani da parte dei terzi, almeno fino alla scadenza della concessione.

4. Le argomentazioni anzidette non possono essere del tutto condivise.

4.1. Va osservato, in primo luogo, che non è necessario affrontare la questione se i piani dei lavori di coltivazione delle miniere possano farsi rientrare fra i documenti contenenti informazioni concernenti l'ambiente e se, quindi, nella specie, trovi applicazione la speciale disciplina recata dal D.Lgs n. 39/1997.

Quest'ultima, infatti, viene in rilievo, sostanzialmente, solo per quel che riguarda l'ampliamento dei soggetti legittimati a richiedere l'accesso, restando i limiti oggettivi di quest'ultimo disciplinati secondo i principi generali.

Sennonché, nel caso concreto, non può disconoscersi nell'istante, nella sua qualità di proprietario del fondo, un interesse giuridicamente rilevante a conoscere i dati riguardanti le modalità di sfruttamento del fondo stesso, destinato, comunque, a ritornare nel suo pieno godimento al termine della coltivazione. Tale interesse prescinde, invero, dalla potestà di interferire nella coltivazione

della miniera ed è riconosciuto dallo stesso art. 19 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 (impropriamente richiamato dal T.A.R. a sostegno dell'opposta tesi), laddove fa, in ogni caso, salvi i diritti del proprietario alle indennità spettanti per eventuali danni arrecati dal concessionario nella sua attività.

Nella specie, oltretutto, l'istante aveva anche segnalato la propria esigenza di pervenire all'accesso per tutelare concretamente una situazione giuridicamente rilevante, in relazione al contenzioso pendente innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, onde ricorrevano i presupposti fissati dall'art. 22 primo comma della legge n. 241/1990.

5. Ciò posto, in linea di principio, va, peraltro, osservato, con riguardo alla fattispecie di causa, che la documentazione richiesta in visione eccede, però, l'esigenza della tutela dell'interesse dell'istante, come sopra individuato.

Tale interesse, infatti, alla stregua di quanto rappresentato dall'appellante, appare correlato alla sola parte del piano dei lavori relativa ai pozzi, alle vie sotterranee, ai lavori di coltivazione e alle quote di perforazione, con l'indicazione dell'andamento del giacimento e della natura dei terreni (art. 34, terzo comma, lett. a) del DPR 9 aprile 1959, n. 128), mentre risulta insussistente rispetto alle ulteriori indicazioni recate da detto piano, come enunciate dalle successive lettere da b) a g) dello stesso comma, che, come giustamente affermato dal T.A.R., attengono esclusivamente alla produzione industriale e alle norme generali di sicurezza.

5.1. Per le stesse ragioni, ugualmente inconferenti, ai fini dell'interesse all'accesso, appare il programma generale dei lavori, previsto dagli artt. 41, 42 e 43 del DPR n. 128/1959, anch'esso recante dati non rientranti nella sfera tutelata del dominus del fondo.

5.2. Inammissibile, infine, attesa l'estrema genericità della richiesta - che elude l'onere di specifica individuazione - appare l'istanza nella parte in cui si riferisce ad "ogni altro atto in possesso dell'Amministrazione mineraria riguardante la programmazione e l'attuazione concreta dei lavori di coltivazione".

6. Così delimitata la documentazione accessibile, la stessa, pur riguardando notizie relative all'impresa mineraria, non appare afferire ad un ambito di riservatezza assoluta, tale da precluderne l'ostensione

Ed invero, la legge n. 675/1996, nel consentire (art. 27, terzo comma) la comunicazione e la diffusione ai privati dei dati personali “solo se previste da norme di legge o da regolamento”, si riferisce, evidentemente, ai soli dati “sensibili”, dovendosi ritenere operanti, per tutti gli altri dati riguardanti i terzi, i soli principi generali di riservatezza di cui all'art. 24 della legge n. 241/90, destinati, però, a recedere tutte le volte in cui la conoscenza degli stessi sia necessaria per l'esercizio del diritto di difesa .

Diversamente argomentando, oltretutto, ove si ritenesse che ogni dato personale in senso lato non possa essere divulgato se non in presenza di una espressa conforme previsione normativa, si finirebbe per svuotare di contenuto l'intero impianto della legge n. 241/90, che appare, invece, ispirato all'opposto principio di rendere ostensibili i documenti amministrativi salvi limiti eccezionali, imposti dalla tutela della riservatezza.

7. Alla luce di tale ratio normativa, va letto anche l'art. 40 del DPR n. 128 del 1958 (anch'esso ritenuto, dal primo giudice, ostativo all'accesso), il quale, nella parte in cui limita la visione dei piani de quibus solo ai concessionari delle miniere, fino al termine delle coltivazioni, deve ritenersi superato per i profili di detti piani, la cui mancata conoscenza possa pregiudicare l'interesse dei proprietari del fondo ad un corretto uso della concessione di coltivazione.

Del resto, la norma di cui trattasi faceva già salvi i diritti alla visione di chi ne avesse avuto autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria e, dunque, a maggior ragione, deve ritenersi che, oggi, gli stessi diritti debbano essere riconosciuti a chi si trovi nelle condizioni previste dalla normativa di principio sopravvenuta nella materia.

8. In conclusione, l'appello va accolto in parte, e, per l'effetto, a parziale riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado va accolto per quanto di ragione e, di conseguenza, va ordinato

all'amministrazione di esibire il piano di lavorazione nella sola parte recante i dati relativi ai pozzi, alle vie sotterranee, ai lavori di coltivazione e alle quote di perforazione, con l'indicazione dell'andamento del giacimento e della natura dei terreni oggetto di lavori (art. 34, terzo comma, lett. a) del DPR 9 aprile 1959, n. 128).

A tal fine l'amministrazione medesima potrà esigere, oltre ai costi indicati dall'art. 25, primo comma, della legge n. 241/90, anche le eventuali maggiori spese inerenti alla depurazione, dal piano, dei dati ulteriori non ostensibili in esso contenuti.

Le spese del doppio grado di giudizio possono essere equamente compensate tra le parti.

P.Q.M

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, come specificato in motivazione, lo accoglie in parte e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie, per quanto di ragione, il ricorso di primo grado nei termini indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 28 settembre 2000, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Depositata il 16 ottobre 2000

Giovanni RUOPPOLO	Presidente
Sergio SANTORO	Consigliere
Paolo NUMERICO	Consigliere
Luigi MARUOTTI	Consigliere
Giuseppe MINICONE	Consigliere Est.